



Comitato Regionale
Geometri e Geometri Laureati
della Sicilia

Via M. Carabelli 33/C
96100 - **SIRACUSA**
Tel. 0931/21156 - Fax 0931 464445

Prot. N°

Palermo, lì 19 aprile 2011

Dist.mo On.le
PRESIDENTE
DELLA IV^a COMMISSIONE
PARLAMENTARE
p.zza del Parlamento, 1
fax n° 091 7054564
90146 **PALERMO**

**Audizione in merito alle competenze professionali del
Geometra in materia di edilizia.**

On.le sig. Presidente, On.li sig. Deputati,
vogliamo innanzi tutto porgerVi il nostro ringraziamento per la sensibilità e la tempestività con cui avete posto attenzione alla nostra richiesta e per la opportunità che ci viene data di esporre, a questa Onorevole Commissione, la problematica che investe la nostra categoria professionale che raggruppa, solo in Sicilia, di circa ottomila iscritti come liberi professionisti oltre ad altrettanti dipendenti, che rivestono ruoli decisionali in merito alla materia edilizia nelle Amministrazioni sia regionale che comunale .

Siamo sicuri che questa Onorevole Commissione, approfondendo la problematica che si andrà ad esporre, vorrà adoperarsi per una mediazione e soluzione della questione lamentata intervenendo adeguatamente ove riterrà opportuno.

La problematica che questa delegazione, in rappresentanza del Comitato Regionale dei Geometri e Geometri Laureati della Sicilia, è venuta ad esporre a questa On.le Commissione Parlamentare riguarda le competenze dei Geometri liberi professionisti in materia di edilizia.

Essa nasce a seguito degli ultimi orientamenti in atto presso le pubbliche Amministrazioni Regionali nonché di alcune Amministrazioni Locali che vorrebbero escludere la figura professionale del Geometra dalla progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni con elementi strutturali in cemento armato.

Difatti a seguito di alcune sentenze, amplificate dai media, si mira alla esclusione della

figura del Geometra dalle competenze in materia di progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni edilizie addossando alla categoria professionale del Geometra anche responsabilità a cui la categoria è assolutamente estranea.

Tale stato di confusione dovuto alla mancanza di regole certe viene sfruttato da altre categorie professionali che, vivendo al loro interno fasi gestionali non semplici, cercano, soprattutto in questa fase di crisi economica che ci attanaglia, di accaparrarsi quanto più spazio possibile sul mercato del lavoro in ciò favoriti, contrariamente a quanto avviene per i Geometri che per Legge non possono essere iscritti all'Albo, dalla presenza presso le pubbliche Amministrazioni di dirigenti e/o funzionari iscritti agli Ordini e che in seno a questi ultimi rivestono e svolgono anche incarichi elettivi e direttivi.

Con tale azione di “**esclusione dalle competenze**” si sta cercando di sopprimere la figura e la professionalità del Geometra che in oltre ottanta anni di vita professionale regolamentata, ha contribuito con dignità, onore, diligenza e competenza professionale nonché con spirito di sacrificio, al pari delle altre professioni, alla crescita della Nazione Italia.

E' noto che una sentenza è relativa solo al caso specifico e non è assolutamente modificativa di alcuna Legge e dal 1929 quando venne regolamentata la professione di Geometra con **R.D. 274/1929** ad oggi, nessuna norma modificativa è intervenuta a modificare la professione del Geometra. Anzi, successivamente, quando ormai il calcestruzzo armato ha cessato la sua fase sperimentale dei primi anni del novecento ed è subentrato nella tipologia usuale e di norma per la realizzazione degli edifici soppiantando di fatto le costruzioni in muratura, la **Legge 144/49, sulle tariffe professionali**, la **Legge 1071/86, sulle opere in cemento armato**, e la **Legge 64/74, sulla progettazione in zona sismica**, non hanno precluso la competenza del Geometra, e, anzi, nei limiti delle competenze, modesta entità, ne hanno **acclarato** la competenza alla progettazione e direzione di lavori. Ciò è stato ulteriormente riproposto dal recentissimo ed attualissimo D.P.R. 380/2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” ove al **Capo II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica-** dispone:

Sezione I - Adempimenti

Art. 64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità

(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)

1. *omissis*

2. La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un **tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali**.

3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la **direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali**.

4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate.

5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

Mentre l'art. 67 dello stesso D.P.R. 380/2001 per il collaudo strutturale prevede specificatamente:

1. omissis
2. Il collaudo deve essere eseguito da un **ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni**, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3. Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, **all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti**, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

Continuando ancora nella lettura del citato T.U. al **Capo IV** - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I - Norme per le costruzioni in zone sismiche si riscontra ancora:

Sezione II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche

Art. 93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche

(Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente **firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.**

Art. 94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori

(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)

1. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.
4. **I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.**

Appare ovvio che qualora il legislatore avesse voluto escludere dalla competenza professionale la categoria professionale dei Geometri sarebbe bastato semplicemente non menzionare tale figura nel dettato della Norma ma così non è stato, la volontà del legislatore **mantiene e riconosce** ancora una volta la competenza della figura professionale del Geometra nel campo della progettazione e direzione dei lavori delle costruzioni edilizie di modesta entità.

Per meglio comprendere la **competenza del Geometra** è opportuno sapere che il programma di studi superiori che porta al diploma di Geometra prevede, fra gli altri, lo studio di materie quali la **“tecnologia delle costruzioni”** e **“costruzioni”**.

Il corso di **tecnologia delle costruzioni** esamina in termini concreti le caratteristiche dei

materiali e degli elementi di fabbrica rispetto al loro impiego. Il programma attiene oltre alle proprietà fisiche e caratteristiche tecnico costruttive dei materiali da costruzione naturali, i problemi della confezione, del trasporto, della posa in opera, dei requisiti di accettazione delle caratteristiche di resistenza con controlli in laboratorio ed in cantiere dei calcestruzzi, le caratteristiche resistenze e lavorabilità degli acciai da cemento armato e per carpenterie metalliche nonché le proprietà, caratteristiche e requisiti di accettazione e impiego dei manufatti in cemento armato.

Il programma di **costruzioni** è rivolto alla preparazione tecnica progettuale del Geometra ed alla conoscenza dei problemi della realizzazione delle opere edili siano esse civili o rurali. Esso si svolge parallelamente al corso di tecnologia delle costruzioni per riferimento per tutte le nozioni che riguardano i materiali e gli elementi di fabbrica. Il programma si svolge nel 3°-4°-5° anno e si articola in elementi di statica delle costruzioni, calcolo degli elementi strutturali, progettazione e disegno esecutivo.

Inoltre dopo un biennio di praticantato, svolto presso uno studio professionale il cui titolare, Geometra, Ingegnere, Architetto, deve avere almeno cinque anni di iscrizione all'Albo o ad un Ordine, il candidato **deve superare un esame di abilitazione** che prevede sia prove scritte che orali i cui temi d'esame sono emanati direttamente dal Ministero e frequentemente sono previsti prove attinenti progettazioni e calcoli di modeste costruzioni in cemento armato.

Ciò rafforza ancora una volta la riconosciuta competenza del Geometra alla progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni in cemento armato.

Ma quanto sopra non basta. Ormai da anni, a differenza di altri Ordini professionali, il Consiglio Nazionale Geometri ha, con lungimiranza, reso obbligatorio ed indispensabile la **formazione professionale continua** che rappresenta un rigido programma di studi ed approfondimenti a cui il Geometra è obbligato al fine di mantenere la sua iscrizione all'Albo nonché finalizzato al nobile disegno di migliorarne la formazione e la professionalità nelle varie discipline di competenza.

La competenza professionale del Geometra in materia di edilizia risulta ancor più presente nei due Disegni di Legge sulla riforma delle professioni portati avanti in ambito parlamentare dalle **senatrici Vicari e Siquilini** ove al Geometra vengono riconosciute competenze che vanno ampiamente oltre a quanto oggi, *anzi ieri*, ci viene consentito ma, ovviamente, tali iniziative sono fortemente osteggiate, manco a dirlo, dagli Ordini professionali.

Riteniamo quindi alla luce di quanto sopra che l'iniziativa intrapresa dalle Amministrazioni Regionali e di alcune Amministrazioni Comunali tendente ad escludere la competenza del Geometra dalla progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni, *così come previsto da R.D. 274/1929, Legge 144/49, Legge 1071/86, Legge 64/74, e da ultimo dal D.P.R. 380/2001* sia

da ritenersi illegittimo, lesivo degli interessi e della dignità professionale del Geometra e che pertanto essa vada tempestivamente bloccata al fine di consentire al Geometra di operare, *nei limiti delle competenze professionali*, con diligenza e professionalità così come ha fatto sino ad oggi.

Riteniamo importante e di estrema necessità la riforma delle professioni, argomento di cui ormai da decenni si parla in ambito Parlamentare Nazionale senza che mai si sia arrivato al punto concreto della problematica lasciando il tutto nell'indeterminazione e nel caos costringendo la categoria professionale del Geometra ad aggrapparsi, per la sua sopravvivenza professionale ora a questa o a quella sentenza ed impegnandosi in continue "battaglie" per garantire i diritti della categoria professionale oggi sempre più avversata dagli altri Ordini professionali che anziché elevarsi professionalmente verso obiettivi più nobili e titolati invadono il campo della *modesta costruzione* non con la valida e corretta e riconosciuta concorrenza professionale ma con l'arma della esclusione di competenza.

Ci faremo promotori in seno al nostro Consiglio Nazionale Geometri, in uno dei prossimi incontri, di sollecitare iniziative tese, anche con misure di autoregolamentazione e formazione mirata, al superamento di questa fase di stallo che vede penalizzata la figura professionale del Geometra libero professionista in materia di edilizia.

Per quanto sopra e per sollecitare una azione Governativa, per la definizione e riforma delle professioni e delle competenze, che ponga fine a questa diatriba interprofessionale che arreca non pochi patemi d'animo alla categoria professionale, questo Comitato Regionale ha chiesto udienza al Ministro Guardasigilli, On.le Angelino Alfano, al cui Ministero è delegata la vigilanza sugli Ordini e Collegi professionali, affinché si possano esporre le lamentate problematiche professionali che oggi investono la nostra categoria e ne minano la sopravvivenza con l'auspicio che lo stesso possa intervenire per una soluzione definitiva o quanto meno possa essere fautore di un tavolo di trattative serio e responsabile.

Ci stiamo impegnando con iniziative dirette con gli altri Ordini professionali presenti sul territorio affinché in ambito locale si possa discutere, con il reciproco rispetto con parità di dignità e ciascuno per i ruoli che rappresenta, della problematica con l'auspicio che dal confronto tra le categorie professionali possa scaturire un dialogo costruttivo che porti arricchimento e collaborazioni e che le energie anziché essere dissipate in questa "**guerra tra poveri**" vengano utilizzate per più nobili obiettivi professionali.

Nelle more delle definizioni delle problematiche professionali sopra esposte chiediamo a questa Onorevole Commissione Parlamentare di adoperarsi affinché le iniziative delle pubbliche Amministrazioni finalizzate alla esclusione delle competenze del Geometra in materia di edilizia nelle modeste costruzioni venga bloccata e consentire pertanto alla figura professionale del Geometra di operare così come ha fatto sino ad oggi dato che nessuna norma di legge è intervenuta a modificare le nostre competenze professionali.

Ringraziando ancora una volta per la disponibilità di questa Onorevole Commissione ad ascoltare la problematica esposta da questo Comitato e sicuro della sensibilità che la stessa pone nei confronti delle problematiche sociali si confida nelle azioni e negli atti che questa Onorevole Commissione vorrà adottare a sostegno della categoria professionale dei Geometri.

Distinti ossequi.

(Geom. Rosario Cucuccio)
Portavoce Comitato Regionale Geometri
Presidente Collegio Geometri Catania

Per eventuali contatti:

Geom. Cucuccio Rosario

E-mail: r.cucuccio@virgilio.it

C.so Sicilia, 79 - 95024 Acireale (CT);

Cell. 342/066.20.51 - 095/83.63.023;